Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 2569/2001 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 2001

che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2002

(GU L 344 del 28.12.2001, pag. 42)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 26 del 30.1.2002, pag. 18 (2569/2001)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2569/2001 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2001

che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [1], modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ►C1 ——— ◄, in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano.

(2) ►C1 Il regolamento (CEE) n. 2493/2001, del 19 dicembre 2001 ◄, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato [2], ha fissato le opzioni di smercio per i prodotti ritirati. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento nei vari Stati membri.

(3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca [3], sono previste modalità particolari affinché, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'organizzazione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. L'organismo succitato è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro.

(4) È opportuno applicare lo stesso metodo di calcolo all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana e dell'anticipo corrispondente è fissato per la campagna di pesca 2002 come indicato in allegato per ciascuna delle destinazioni ivi riportate.

---

[1] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
[2] ►C1 GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20 ◄.
[3] GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

▼B

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	(in euro/t)
1. Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):	
a) per le aringhe delle specie Clupea harengus e gli sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:	
— Danimarca, Svezia	70
— Regno Unito	50
— altri Stati membri	18
— Francia	0
b) per i gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e i gamberelli (Pandalus borealis):	
— Danimarca, Svezia	0
— altri Stati membri	25
c) per gli altri prodotti:	
— Danimarca	40
— Svezia, Portogallo, Irlanda	17
— Regno Unito	25
— altri Stati membri	0
2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale):	
a) per le sardine delle specie Sardina pilchardus e le acciughe (Engraulis spp.)	
— tutti gli Stati membri	5
b) per gli altri prodotti:	
— Svezia	58
— Francia	20
— altri Stati membri	38
3. utilizzazione come esche	
— Francia	50
— altri Stati membri	10
4. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0